

STATUTO
della
“ASSOCIAZIONE STARE”



Articolo 1 - Denominazione

1. È costituita una associazione denominata **“STARE - Ente del Terzo Settore”** per brevità anche **“STARE ETS”** (di seguito la **“Associazione”**). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'utilizzo della qualifica di Ente di Terzo Settore è subordinato all'avvenuta iscrizione nel relativo Registro; pertanto l'acronimo **“ETS”** dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione a decorrere dalla data dell'effettiva iscrizione.

“STARE” è un'associazione non riconosciuta, ente di Terzo settore ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS). L'Associazione si configura come associazione di secondo livello, in conformità a quanto dettato dal CTS.

Articolo 2 - Sede

2. La Associazione ha sede legale in Via Vittorio Emanuele, 19, 73020 Castrignano De' Greci (LE). La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all'articolo 10 del presente statuto. (Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.)

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni regionali, nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

Art.3 – Finalità e attività

3.1 L'Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata, non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall'art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3.2. L'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori degli associati. Sono finalità dell'Associazione:

- A. La creazione e la valorizzazione di un sistema di residenze d'artista in Italia intese come luoghi centrali per la ricerca e la produzione di pratiche artistiche contemporanee anche a favore del contesto in cui operano.
- B. La promozione della residenza d'artista come pratica di ricerca e produzione del contemporaneo;
- C. Il sostegno alla produzione e promozione delle pratiche artistiche contemporanee, come strumento di crescita sociale e pratica virtuosa in contesti territoriali specifici;
- D. il sostegno e la promozione dell'artista come agente principale del pensiero e del linguaggio del contemporaneo;
- E. l'affermazione del valore di un territorio come “bene comune” che vede nelle forme di arte contemporanea una possibilità concreta di intervento;
- F. Promuovere gli scambi e le relazioni internazionali;
- G. Favorire gli scambi e le collaborazioni tra gli associati;

- H. lo sviluppo di progettualità partecipative ai fini di un'evoluzione culturale attraverso interventi atti a trasformare e migliorare i propri contesti di vita;
- I. la promozione di ambiti progettuali che superino la frammentazione tipica delle discipline delle politiche settoriali;
- J. Sostenere la promozione della cultura globale, delle sue forme espressive, della formazione e la fruizione della produzione culturale;
- K. Sostenere la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini;
- L. la promozione di attività educative e formative legate al contemporaneo;
- M. la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio associativo;
- N. la salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, per il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
- O. la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa;
- P. l'affermazione delle diversità come risorsa e bene comune;



3.3 L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di mostre, residenze artistiche, spettacoli, rassegne, festival, convegni, corsi, seminari, visite guidate;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo, corsi, seminari, visite guidate, incontri formativi;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, nello specifico attraverso visite guidate, attività di incoming e di residenze artistiche;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, al contrasto della povertà educativa; in particolare attraverso laboratori didattici, seminari e visite guidate;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) formazione universitaria e post-universitaria;
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, anche attraverso la collaborazione con Enti pubblici e privati.

3.4 Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di

censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

Nello specifico, l'associazione si propone di perseguire le suddette finalità attraverso attività quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- A. Organizzare eventi culturali e artistici quali: mostre, residenze, rassegne, manifestazioni, spettacoli, festival, concorsi, laboratori, premi a carattere locale, nazionale e internazionale;
- B. Promuovere percorsi di interlocuzione con attori pubblici e privati per reindirizzare le politiche pubbliche in materia di sviluppo culturale e territoriale;
- C. Collaborare con fondazioni, associazioni, enti, università e altri soggetti che si occupano a vario titolo dei temi delle residenze artistiche ai fini di sviluppare nuove direzioni di ricerca;
- D. Incrementare il patrimonio artistico attraverso la produzione e acquisizione di opere, collezioni, pubblicazioni e documentazione;
- E. Organizzare convegni e dibattiti pubblici, pubblicare testi, libri e cataloghi, pubblicare, redigere e diffondere periodici, riviste, giornali, materiale digitale e audiovisivo;
- F. Organizzare progetti e attività legati alla mobilità degli artisti e degli operatori culturali;
- G. Organizzare studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività formative, didattiche e divulgative, espositive e progettuali anche in collaborazione con il sistema scolastico e universitario, con istituzioni culturali, universitarie e di ricerca, con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
- H. Favorire l'aggregazione delle comunità locali attraverso attività artistiche e culturali;
- I. Promuovere modalità e dinamiche di co-working, di co-creazione e di collaborazione professionale tra i soci;
- J. Offrire servizi per la realizzazione dei progetti degli associati;
- K. Favorire forme di collaborazione tra professionisti, ricercatori, studiosi, enti pubblici e privati, aziende e cittadini interessati ai temi della contemporaneità;
- L. svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale;
- M. promuovere la commercializzazione di manufatti artistici e di design;
- N. organizzare percorsi artistici, culturali e di formazione per l'infanzia, l'adolescenza e l'età adulta;
- O. intraprendere ogni altra attività inerente lo scopo associativo;

3.5 L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

3.6 La Associazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Associazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;



- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Associazione;
- f) realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Associazione.



3.7 La Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita delle persone associate alle organizzazioni aderenti o da esse delegate; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale. La Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017

Art. 4 – Associati

4.1 Sono soci dell'Associazione gli enti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo in qualità di Soci Fondatori e coloro che, condividendone le finalità, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo.

4.2 Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'Associazione:

- organizzazioni che adottino la qualifica di ente del Terzo settore (APS, ODV, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di Associazione, altre associazioni ETS);
- altre associazioni senza scopo di lucro;
- le cooperative con la qualifica di Impresa sociale ai sensi del D.Lgs 112/2017 (cooperative sociali A/B, altre cooperative con qualifica di impresa sociale);

che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione e accettino le regole del presente Statuto.

4.2 Gli aspiranti associati che intendano aderire devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando:

- denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale;
- la data di costituzione;
- le generalità degli amministratori dell'ente, con l'indicazione di eventuali limitazioni della rappresentanza;
- il domicilio e/o l'indirizzo di posta elettronica cui devono essere inviate le comunicazioni.

Le organizzazioni dovranno inoltre fornire copia del proprio statuto e copia della delibera dell'organismo statutariamente competente a decidere l'adesione ad organismi collettivi, il quale deve formalizzare la domanda di adesione e attestare l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali, in particolare per quanto riguarda il pagamento della quota associativa.

4.3 È compito del comitato apposito che viene nominato dall'assemblea dei soci, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti associati abbiano i requisiti previsti.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Comitato Apposito, comunicato entro il termine di trenta giorni o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'organizzazione interessata potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

4.4 Il Consiglio Direttivo può nominare soci Onorari coloro che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa. La qualifica di socio Onorario rappresenta una carica simbolica che non comporta l'assunzione dei diritti sociali.

4.5 Gli associati, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Le quote versate non sono in alcun modo restituibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualifica di socio non è trasmissibile.

4.6 Tutti gli associati hanno diritto di voto e devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

4.7 La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- per estinzione o scioglimento;
 - per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
 - per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi oltre al termine stabilito dal Consiglio Direttivo; è deliberata dall'Assemblea nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie;
 - per decadenza; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'Associazione.
- L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'ente interessato con lettera raccomandata e/o PEC.

4.8 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti degli associati, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi associati;
 - l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
 - il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
 - appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
 - l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
 - l'arrecare danni morali o materiali ad altro associato ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.
- Ciascuno dei provvedimenti di cui ai punti 4.7 e 4.8 dovrà essere reso noto agli associati con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.





4.9 Agli associati è richiesta l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dallo statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

5.1 I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente;
- di concorrere all'elaborazione del programma e a partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di candidarsi attraverso i propri delegati alle cariche associative;
- di discutere ed approvare il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge;
- di eleggere propri delegati negli organismi dirigenti, di garanzia e controllo;
- di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo;
- di approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Le organizzazioni associate saranno rappresentate in assemblea da un proprio delegato. Ogni delegato ha diritto ad un voto. Ciascun delegato può rappresentare, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, sino ad un massimo di tre associati.

5.2 I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione;
- a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art.6 – Patrimonio e entrate

6.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

6.2 Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

- dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata e compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.



Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo, se nominato, è organismo di garanzia e controllo ai sensi del CTS. Gli organismi durano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 8 – Assemblea

8.1. Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i delegati delle organizzazioni aderenti che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta in un anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

8.2 Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

8.3 Ogni associato ha diritto ad un voto dal momento della sua iscrizione nel registro degli associati. Gli associati enti del Terzo settore hanno diritto a n.1 voto. Qualora uno degli associati assuma successivamente la qualifica di ente del Terzo settore, ha l'obbligo di comunicarlo senza ritardo al Presidente del Consiglio direttivo, che a sua volta lo rende noto alla prima assemblea utile. Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

8.4 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.



8.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, assistito da un segretario, eletto dall'assemblea. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei delegati presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

8.6 In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto. Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto/qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

8.7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, se ritenuto opportuno o necessario anche i componenti dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento interno e dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- al termine del mandato discute la relazione del Consiglio d'amministrazione uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

9.1 L'Associazione è amministrata, ai sensi dell'art. 26 del CTS, da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri che restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). Il Consiglio Direttivo deve garantire la più ampia rappresentanza delle organizzazioni aderenti. La maggioranza dei componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

9.2 Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli. La nomina deve essere ratificata dall'assemblea. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

9.3 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

9.4 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

9.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

9.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

9.7 È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

9.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

9.9 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

Articolo 10 – Poteri del Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione e formulare i programmi di attività sociale;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di decadenza;
- d) predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di

perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;

- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- f) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- i) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associazione;
- l) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- m) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
- n) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutarie; il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali;
- o) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell'Associazione;
- p) definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio;
- q) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

10.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Articolo 11 – Presidente – Vice Presidente

11.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, ha la firma sociale, dura in carica 3 anni o comunque fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione. Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

11.2 Il Consiglio Direttivo nomina anche un Vice Presidente, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 12 - Organo di Controllo e revisione legale

12.1 Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

12.2 L'Organo di Controllo resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rinominati.



12.3 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

12.5 I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni dell'Organo di Revisione si applicano le disposizioni dell'art. 10 del presente statuto, in quanto compatibili.

12.4 Qualora il Collegio non sia nominato, decide in prima istanza il Presidente ed in seconda istanza l'Assemblea:

- nel caso di controversie insorte tra associati, tra questi e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi;
- nel caso di conflitti di competenze e di poteri tra organismi dirigenti.

Articolo 13 - Compensi per le Cariche sociali

13.1 Ai Consiglieri, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

13.2 L'associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 14 - Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

14.1 L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

14.2 L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

14.3 Una volta che l'Associazione risulterà iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore il Consiglio Direttivo, redigerà il bilancio in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al

rendiconto e, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, predisporrà, altresì, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio.



14.4 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.5 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

14.6 Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi dell'Associazione.

Articolo 15 - Libri sociali

15.1 I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato;
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

15.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Articolo 16 - Scioglimento

16.1 L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

16.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente del terzo settore scelto dall'assemblea, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, se l'ente risulterà iscritto al suddetto Registro.

Articolo 17 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile, del D Lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di ogni altra legge vigente in materia.